



STUDENTI ALLA TERZA

Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

12-11 diritto privato

Responsabilità extracontrattuale

o Acquiliano, deriva da un tributo al quale si deve questa responsabilità; prima legge scritta in materia di risarcimento del danno. Oppure si può dire responsabilità civile; ha rigore sia questa responsabilità che quella contrattuale, ma si usa più con quella extracontrattuale.

Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni (art. 1173), è disciplinato dagli art. 2043 e seguenti (fino a 2059), le norme sono rimaste invariate dal 1942. Il diritto in questa responsabilità è un diritto di creazione giurisprudenziale, cioè create dal giudice (diritto vivente).

La responsabilità civile è un trasferimento di ricchezza, e assolve anche funzioni di politica del diritto.

Le norme sono;

- 2043;

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

- Questa norma sanziona la violazione di un principio fondamentale, *neminem ledere* (non bisogna arrecare danno). Gli elementi strutturali dell'illecito civile sono: elementi oggettivi e elementi soggettivi e devono ricorrere per dar vita all'obbligo risarcitorio. C'è il principio di atipicità, cioè qualunque fatto che cagiona gli altri (non ci dice quale fatto) ed è una differenza con l'illecito penale; principio *nullungrimen sinelleget*. La conseguenza, nell'ambito penale, è la pena. Il codice civile non è del tutto libero, perché la condotta deve essere emissiva e attiva. La condotta umana è il primo elemento oggettivo mentre il secondo elemento è il danno che è sempre una perdita (ho di meno rispetto a prima) e se non c'è una perdita non c'è danno, la norma ci dice che il danno deve essere ingiusto; *che significa?* questo concetto è mutato nel tempo ed ora è diventato pacifico; tradizionalmente, veniva interpretata come la lesione di un diritto soggettivo assoluto e la definizione del danno ingiusto è quando

è contro l'ordinamento giuridico e non è secondo l'ordinamento. Il danno è sempre un danno conseguenza. Il terzo elemento oggettivo che è il nesso di causa, che deve esistere tra il danno e la condotta. Nell'ambito della responsabilità la causa viene distinto in due casi; il giudice deve accertare che c'è causa materiale, poi c'è una seconda fase che deve accertare che c'è la causalità giuridica. In modalità di accertamento sono le stesse di quelle penali, il principio della valutazione più utilizzato dal giudice è quello del "più probabile che non", quindi secondo un criterio di verosimiglianza. Nella responsabilità penale c'è la certezza che sussista un nesso di causa. La causalità giuridica (art. 1223), risarcimenti del danno; il giudice deve applicare questa regola che prevede;

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Gli elementi soggettivi sono; dolo e colpa (art. del c.p): nel dolo dannoso è voluto dall'agente. Nella colpa l'evento anche se previsto è dell'agente voluto. La colpa si manifesta con negligenza, imprudenza, imperia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Per essere colpevoli, il soggetto deve anche essere imputabile (= norma 2046.

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

IL 2047 è una norma che dice cosa succede quando il soggetto è incapace e cagiona il danno:

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Il secondo comma di questa norma dice che i casi sono due: o il sorvegliante c'era ma non ha dato la prova o non esiste il sorvegliante.

Art. 2048:

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Capace ma minore, chi paga? il tutore ecc.. che sono tenuti a rispondere di responsabilità civile.

Le cause discriminanti sono quelle circostanze in presenza delle quali l'antigiuridicità è esclusa, ad esempio la legittima difesa domestica.